

AL SIGNOR PRESIDENTE DELL' ANAC
AL DIRETTORE di LIBERO SENALDI PIETRO
AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

ROMA
MILANO
PAIERMO

PROCEDURA Verifica di assoggettabilità a VIA, codice 4959, "Progettazione definitiva opere civili e di armamento per il ripristino della linea ferroviaria Palermo Trapani, via Milo", proponente RFI spa, compartimento di Palermo.

Ho visionato la sopradetta progettazione RFI presente fra le "Procedure in corso" delle verifiche di assoggettabilità a VIA del Ministero Ambiente, rilevando che non risultano pubblicate tutte le indagini geognostiche, geofisiche, geotecniche in situ e di laboratorio.

Nel contesto di tutte le relazioni geologiche e geotecniche neppure si fa cenno della ditta esecutrice dei sondaggi geognostici e del laboratorio geotecnico che ha eseguito le prove.

Ho motivo di ritenere che la proponente RFI si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 chiedendo di non pubblicare i predetti elencati allegati progettuali per ragioni di segreto industriale o commerciale in modo da garantire la tutela della riservatezza. Come ho anche motivo di ritenere che la DVA, verificate le ragioni del proponente, ha accolto motivatamente la richiesta, soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. Dissento e contesto la richiesta RFI/Palermo e la decisione della DVA per i seguenti motivi.

- 1) E' certamente *ultronea e intrigante* la richiesta del Compartimento RFI di Palermo del segreto industriale/commerciale per una indagine geognostica e geotecnica di una opera pubblica.
- 2) La stratigrafia di un sondaggio geognostico o il report di una prova geotecnica non hanno nessuno dei requisiti previsti dagli art. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale, né tanto meno possiedono i requisiti del *segreto commerciale* previsti dal D.LGS. 11/05/2018, n.63, primo fra tutti che l'informazione acquisita possieda un valore di mercato, nel senso che possa essere posta sul mercato.
- 3) Altre società del Gruppo FS, come Italferr e ANAS, oltre a RFI stessa (tranne il Compartimento di Palermo) hanno sempre pubblicato tutti gli allegati progettuali.
- 4) La circ. n. 7/2019 del CSLLPP, esplicitiva delle vigenti NTC, al punto C.6.2.2.1 recita:
I risultati delle indagini e delle prove geotecniche in situ sono documentati con:
- i particolari esecutivi delle prove e delle misure eseguite in situ e in laboratorio;
- i risultati delle prove e delle misure eseguite in situ e in laboratorio; norma questa cogente in quanto emanata dalla stessa Autorità Pubblica, che ha emanato le NTC. Ne risulta che che la relazione geotecnica del progetto de quo, che riporta solo le tabelle dei risultati e delle interpretazioni delle prove geotecniche eseguite (forse redatte e suggerite dallo stesso laboratorio), senza allegazione dei relativi dati sperimentali e la indicazione delle procedure di prova, è avvenuta in spregio delle norme tecniche. Lo stesso vale per la relazione geologica.
- 5) Si rileva ancora che la propinazione al cittadino della sola tabella dei risultati (la gran parte inutili per le verifiche ingegneristiche) delle prove geotecniche, senza i relativi certificati di prova dettati dalle NTC e regolamentati dall'art. 59 del DPR n.380/2001, non consente alcuna verifica/validazione della caratterizzazione geotecnica proposta e delle verifiche delle opere di fondazione.
- 6) Citando per ultimo l'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 14/03/2013, porgo distinti ossequi e saluti.

Da Catania, 12/12/2019, ing. Dagata Angelo

